

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera n. 4/2026

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTI l'art. 16 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., nel quale si stabilisce che *“La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative”* e l'art. 16 quater del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che *“la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale”*

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il *“Riordino del sistema di formazione continua in medicina”*;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti”*;

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”*;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento *“La formazione continua nel settore salute”* ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione

Commissione nazionale per la formazione continua

continua approva il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTI i successivi decreti del 19 marzo 2024, del 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO l'art. 31, comma 1, dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, in base al quale le modifiche ai criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M., nonché i relativi termini di adeguamento, sono approvati dalla Commissione nazionale in condivisione con il C.T.R.;

CONSIDERATA la proposta di modifica avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, nella seduta del 24 settembre 2025, relativamente al punto 11 del documento denominato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM";

TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione del 15 ottobre 2025, ha esaminato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, approvando di trasmetterla per il necessario parere del Comitato Tecnico delle Regioni;

ATTESO il parere espresso dal Comitato tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 12 novembre 2025, reso ai sensi dell'art. 31 comma 1 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017.

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 20 novembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM e dal Comitato Tecnico delle Regioni;

TENUTO CONTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione del 11 febbraio 2026, ha proposto come termine congruo entro cui gli Enti accreditanti regionali dovranno adeguarsi alle necessarie implementazioni il 31.12.2026;

ATTESO il parere espresso in merito al termine del 31 dicembre 2026 dal Comitato tecnico delle Regioni nella riunione del 18 febbraio 2026;

Commissione nazionale per la formazione continua

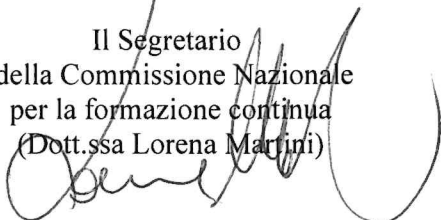
CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 5 marzo 2026 ha approvato la proposta avanzata dal Comitato di Presidenza e condiviso dal Comitato Tecnico delle Regioni;

DELIBERA

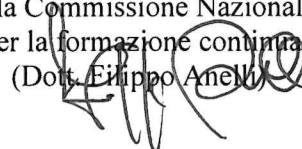
1. di integrare la delibera n. 08/06/2022 - Delibera relativa alla modifica del punto 11 "DOCENTI, TUTORING E ALTRI RUOLI" del documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" come di seguito:
 - 1.1 Ai docenti è riconosciuto un credito ogni venti minuti, con carattere non frazionabile.
 - 1.2 Ai moderatori in eventi RES e FAD sincroni è attribuito un credito per sessione di moderazione, precisando che per sessione si intende la parte di evento riferita a un argomento unitario, della durata minima di un'ora non frazionabile, con un massimo di tre crediti per evento.
 - 1.3 Per la formazione sul campo (FSC), si riconoscono i crediti anche al responsabile scientifico, analogamente a quanto già previsto per la RES e la FAD.
 - 1.4 In merito al cumulo dei crediti, non è ammessa la sommatoria per chi ricopra il ruolo di responsabile scientifico e altri ruoli nello stesso evento. In tali casi il professionista potrà scegliere il ruolo a lui più vantaggioso. È invece, ammessa la sommatoria per le funzioni di docente, relatore, tutor e moderatore per chi ricopra più ruoli nella medesima edizione. Le specifiche di quanto sopra richiamato sono dettagliate nell'allegato, parte integrante della presente delibera.
- 2 Le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2026.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



Commissione nazionale per la formazione continua

Allegato

TESTO ATTUALE 4.5 Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM	TESTO MODIFICATO 4.5 Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM
(...) Non è consentito inserire all'interno del rapporto lo stesso nominativo più di una volta e non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all'interno dello stesso tracciato. Nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, i crediti saranno sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto (vedi tabella "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"), e dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione. Nel caso in cui un docente nello stesso anno partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente (o viceversa), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta. La ripetizione di una docenza, nello stesso anno solare, in più edizioni dello stesso evento, comporta un'unica attribuzione dei crediti per il ruolo svolto.	(...) Non è consentito inserire all'interno del rapporto lo stesso nominativo più di una volta e non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all'interno dello stesso tracciato. Nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore/moderatore che di tutor, i crediti saranno sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto (vedi tabella "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"), e dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione. Nel caso in cui un docente nello stesso anno partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore), moderatore o nel ruolo di discente (o viceversa), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta. La ripetizione del ruolo di docente, moderatore, responsabile scientifico nello stesso anno solare, in più edizioni dello stesso evento, comporta un'unica attribuzione dei crediti per il ruolo svolto. *Il professionista che partecipi all'evento ECM in qualità sia di responsabile scientifico che di docente/relatore/tutor/moderatore potrà scegliere il ruolo per il quale acquisire i crediti, secondo il criterio a lui più vantaggioso.